

## ALLEGATO 3

**5-04433 Ungaro: Applicazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici agli italiani iscritti all'AIRE.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle detrazioni fiscali del 110 per cento, previste per gli interventi di efficienza energetica (*Ecobonus*), di riduzione del rischio sismico (*Sisma Bonus*), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono state introdotte con la dichiarata finalità di rilancio dell'economia, di lotta al cambiamento climatico e di miglioramento costruttivo del patrimonio edilizio.

Le predette misure, con l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020, necessiteranno di due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, che daranno il via alle due opzioni previste in luogo delle detrazioni fiscali, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se anche i connazionali residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possano usufruire, per effetto delle nuove norme e senza alcuna preclusione, della cessione del credito per gli interventi di

efficientamento energetico nonché di quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 individua, tra i destinatari del cosiddetto *Superbonus*, « le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ».

In assenza di ulteriori indicazioni, la predetta misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Gli stessi, ai sensi del successivo articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.